



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[1713] Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci (RM). DM 236 del 8/08/2013, così come modificato dal D.M. n. 304 del 11/12/2014
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza prescrizioni A) nn. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 20. Progetti X, Y e 27 – stralcio “Zero”
<i>ID Fascicolo</i>	2728
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 2423 del 9/06/2017 Parere CTVIA n. 2632 del 9/02/2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 27/02/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 28/02/2018

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO, in particolare, il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che il disposto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che modifica l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, trova applicazione anche per i provvedimenti adottati secondo la normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che, in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012;

VISTO in particolare l’art. 27 del sopracitato D.P.R. 120/2017, che prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni*”.

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al “*Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci*”, presentato da ENAC;

VISTO il D.M. n. 304 del 11 dicembre 2014, che ha parzialmente modificato il quadro prescrittivo del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013;

VISTE in particolare le prescrizioni di cui alla lettera A) nn. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18 e 20 del citato D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, alla cui verifica di ottemperanza deve provvedere il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nota n. 43497 del 24 aprile 2014, acquisita al prot. DVA-2014-12891 del 6 maggio 2014, con cui ENAC ha presentato istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle citate prescrizioni lett. A) nn. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18 e 20, relativamente ai progetti di stralcio "Zero" seguenti:

- Disoleatori piste 1 e 2 (progetto Y)
- Cabine elettriche ed impianto di illuminazione piste (progetto X)
- Nuova centrale AT/MT – sottostazione di Porto (progetto 27);

VISTA la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell'istanza e le successive integrazioni trasmesse nel corso dell'istruttoria tecnica;

VISTA la nota prot. DVA-2014-13388 del 8 maggio 2014 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2423 del 9 giugno 2017, prot. n. 14259/DVA del 19 giugno 2017, costituito da n. 35 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel suddetto parere n. 2423 del 9 giugno 2017, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto, per la prescrizione lett. A) n. 3c, che:

- *“a) le condizioni poste dalla prescrizione A3 lettera c) del DEC/VIA n.236 del 08/08/2013 non sono allo stato ottemperate.*
- *b) il proponente, per le motivazioni richiamate nella parte propositiva ed in riferimento alle valutazioni contenute ai capitoli 3.1 e 6.7 del parere n. 2404 del 19/05/2017 sul “Piano di Utilizzo – Documento programmatico ai sensi del DM 161/12”, per gli interventi di cui trattasi, relativi allo stralcio zero ovvero Disoleatori pista 1 e 2 (progetto Y), Cabine elettriche ed impianto di illuminazione piste (progetto X) e Nuova centrale AT/MT – sottostazione di Porto (progetto 27), dovrà, sia presentare istanza di autorizzazione al MATTM per la gestione dei suoli non contaminati ai sensi dell'art.185 del D.Lgs.152/2006 e sia aggiornare le “Relazioni tecniche di cantierizzazioni” di riferimento ai singoli interventi secondo i relativi allegati (A674TOSCAN-S1-.....), per la riproposizione della nuova documentazione per l'ottemperanza al MATTM”;*

VISTA la nota prot. 16917/DVA del 17 luglio 2017, con cui la Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica VIA/VAS chiarimenti in merito ad alcuni aspetti del citato parere n. 2423 del 9 giugno 2017;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2632 del 9 febbraio 2018, prot. n. 3497/DVA del 9 febbraio 2018, costituito da n. 8 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con il suddetto parere n. 2632 del 9 febbraio 2018, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha fornito i chiarimenti richiesti;

PRESO ATTO che la prescrizione lett. A) n. 3b, non essendo applicabile all'intervento in esame, non è oggetto del presente provvedimento,

DETERMINA

con riferimento al Decreto di compatibilità ambientale n. 236 del 8 agosto 2013, relativo al “Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci”, Progetti X, Y e 27 di stralcio “Zero”:

- prescrizione 3c: non ottemperata.
- prescrizioni 3a, 3d, 3e, 3f: ottemperate con le seguenti condizioni:
 - il sistema di archiviazione dei dati di monitoraggio dovrà essere implementato con una sezione dedicata alla fase di costruzione per tutti gli interventi relativi al progetto di completamento dell'aeroporto di Fiumicino Sud e che in essa, intervento per intervento, siano riportatigli elementi conoscitivi relativi alle attività svolte che hanno ripercussioni sulla tutela ambientale e i riscontri alle indicazioni dettate dalle verifiche di ottemperanza;
 - il sistema di archiviazione dati della fase di costruzione dovrà riguardare anche i siti di approvvigionamento e pertanto dovrà contenere la denominazione dei siti di cava e i relativi quantitativi realmente movimentati; analogamente dovrà essere indicato il sito di discarica in cui saranno eventualmente smaltite le terre scavate che risultano residuali delle lavorazioni e i relativi quantitativi;
 - qualora in sede di attuazione venissero assunte ottimizzazioni alle attività previste dal progetto esecutivo, dette modifiche dovranno essere comunicate mediante l'implementazione del sistema di archiviazione dei dati di costruzione, dando conto dell'ottimizzazione ambientale conseguita;
- prescrizioni 4, 5, 6, 18, 20: ottemperate;
- prescrizioni 8 e 9: ottemperate. Qualora dal sistema di monitoraggio del controllo della qualità delle acque dovessero emergere informazioni tali che il sistema dei disoleatori proposto non sia sufficiente dovrà essere implementato un sistema di trattamento incrementale rispetto a quello presentato al fine di tutelare i corpi idrici ricettori delle acque del sedime aeroportuale.

Entro 60 gg dalla notifica del presente atto e comunque prima dell'approvazione del progetto esecutivo, il proponente dovrà provvedere a trasmettere la documentazione ai fini dell'ottemperanza della prescrizione 3c.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)